

## La valutazione dell'errore del chirurgo: la gravità della colpa

La “gravità” o il grado della colpa in ambito penale rileva solo sotto il profilo sanzionatorio, ossia con l'eventuale irrogazione di una pena più o meno onerosa in caso sia dimostrata la responsabilità (penale) e sia inflitta una condanna (art. 133 cp).

La gravità della colpa non rileva in alcun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il minor grado di colpa cioè non può aver efficacia scriminante.

Diversamente avviene davanti al Giudice civile e alla Corte dei Conti.

Il carattere colposo della condotta del sanitario, quando l'addebito sia mosso sotto il profilo dell'“imperizia”, deve essere valutato nel ristretto ambito della “colpa grave”, stabilito dall'art. 2236 c.c.

La gravità è ravvisabile soltanto quando il comportamento del medico sia incompatibile con il livello minimo di cultura e di esperienza indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria.

La colpa professionale, qualora venga contestata invece sotto l'aspetto dell'“imprudenza” o della “negligenza”, va determinata invece secondo i normali criteri di comune applicazione.

Tuttavia spesso l'“imperizia” è determinata dalla “negligenza”. La colpa dell'esercente la professione sanitaria per l'errore di diagnosi non si atteggia in ogni caso esclusivamente ad imperizia ben potendo concorrere con l'incapacità di formulare una diagnosi corretta la negligenza o l'imprudenza che abbiano influito decisamente nel processo di formazione dell'errore medesimo.

La colpa professionale del medico può essere valutata dal Giudice con criteri non rigorosi tutte le volte in cui l'evento venga addebitato al professionista a titolo di “imperizia”, perchè l'indagine relativa deve tener conto che la patologia è sempre condizionata, nelle sue manifestazioni concrete, dall'individualità biologica del paziente, che i dati nosologici non sono tassativi e che è sempre possibile un errore di apprezzamento dei riscontri clinici, sicchè il giudizio diagnostico può, in alcuni casi, risultare errato. Se l'errore, però, è frutto di un comportamento “negligente”, che violando i comuni canoni della metodologia clinica, omette l'esame di un apparato, non disponendo un accertamento strumentale (es. TAC addome) oppure un controllo dei valori (ematochimici, pressori, ecc.), il medico risponde anche della colpa lieve, perchè la tutela della salute, che gli viene affidata nella sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, gli impone la massima attenzione e la completezza dell'esame obiettivo.

Ai fini della valutazione della colpa professionale nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non può prescindere dal considerare le cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni, di minima cultura e di esperienza che si pretendono da un

medico generico. Infatti il corredo culturale ed esperienziale richiesti per il conseguimento del titolo di specialista, rappresenta una più consistente garanzia per il paziente e legittima un'aspettativa di maggior "perizia".

Tra le proposte ACOI alla Commissione nominata dal Ministro Nordio e presieduta dal Cons. Adelchi D'Ippolito figura l'applicazione di un unico criterio, quello della (sola) colpa grave non solo in caso d'imperizia ma anche nelle ipotesi di negligenza ed imprudenza, non solo davanti alla Corte dei Conti ma anche in ambito penale e civile.

Avv. Vania Cirese

responsabile ufficio legale ACOI